



COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

(Città metropolitana di Reggio Calabria)

CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE

L'anno.....il giorno del mese di con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

TRA

Il Comune di Montebello Jonico nella persona, Responsabile del Settore I - Amministrativo, giusto decreto sindacale di nomina n. del, che interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, C.F. /P.IVA 00710360801

E

Avvocato, con studio in () scritto all'Albo degli Avvocati del Foro di, C.F.:.....

PREMESSO

- con atto, esecutivo come per legge, la Giunta Comunale ha deliberato di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio, in nome e per conto dell'Ente,

- che con determina del Settore Amministrativo, n. del....., RG. del....., è stato assunto regolare impegno di spesa in favore del legale incaricato;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1- L'incarico concerne la costituzione in giudizio dell'Amministrazione nel procedimento pendente innanzi alla, meglio specificato in premessa;

L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio, per il quale il Sindaco ha già rilasciato formale e apposita procura alla lite. Per ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

Art. 2 - L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Tale attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.

L'incaricato si impegna a relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere al Responsabile del Settore Amministrativo, copia dei documenti prodotti in giudizio, quelli di controparte e quelli extragiudiziali che compongono il fascicolo a qualsiasi titolo.

Art. 3 - L'Amministrazione per il tramite del Responsabile del Settore Amministrativo, metterà a

disposizione dell'avvocato tutta la documentazione necessaria per la trattazione della controversia. Ogni altra informazione potrà essere richiesta direttamente dall'Avvocato all'ufficio interessato, che dovrà evaderla entro il termine richiesto. L'Avvocato riceverà copia degli atti, salvo che debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

Art. 4 - L'Avvocato dichiara, sotto la propria responsabilità, che al momento del presente incarico, non ricorre alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto d'interessi rispetto all'incarico accettato, alla stregua delle norme stabilite dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione" e dell'ordinamento deontologico professionale.

All'uopo dichiara:

- di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale, per tutta la durata dell'incarico;
- di non avere in corso incarichi contro la Amministrazione Comunale per conto di terzi pubblici o privati;
- di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di ente giuridico) sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

Art. 5 - L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno del rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. Inoltre, il professionista si obbliga a comunicare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti, la stima di calcolo del rischio di soccombenza della presente controversia, d.lgs. n. 118/2011.

La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista. La comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno entro il 30 giugno.

Art. 6 - Il compenso per la prestazione professionale di cui al presente incarico è stabilito nella somma di € con facoltà, per il legale, di chiedere un acconto sulla somma spettante, tenuto conto dell'impegno di spesa assunto con la determina sopra richiamata. Nel caso in cui il contenzioso si concluda con una transazione, il legale dovrà produrre preventivamente all'Amministrazione Comunale motivata relazione sulle ragioni di fatto e di diritto che consigliano l'esito transattivo della controversia; nei predetti casi la retribuzione subirà una decurtazione proporzionata all'attività effettivamente svolta dal professionista. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, il legale nominato procederà in primo luogo a recuperare presso la parte soccombente le sue spettanze e solo in caso di insolvenza di quest'ultima avrà diritto ad essere soddisfatto dal comune di Montebello Jonico nella misura inferiore tra quella liquidata dal Giudice e quella definita in contratto.

Art. 7 - Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 C.C. o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. Al proposito, l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessario per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Art. 8 - Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente disciplinare per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Art. 9 - L' "Amministrazione" provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto per l'attività prestata entro trenta giorni dalla presentazione di regolare fattura. Il responsabile del procedimento di spesa del contenzioso è, Responsabile del Settore Amministrativo . Il Responsabile del procedimento si avvale della facoltà di richiedere integrazioni documentali necessari per la corretta liquidazione della spesa. I pagamenti sono effettuati su conto dedicato Codice IBAN: IT..... intrattenuto presso la Banca.....sede di.....

Art.10 - L'avvocato ha comunicato gli estremi della polizza assicurativa per danni provocati a terzi nell'esercizio della sua professione, rilasciata da con n.....con un massimale di €, in corso di validità per tutta la durata della controversia.

Art. 11 - L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in

alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico a lui conferito ed accettato ed a rispettare le disposizioni previste dal D. Lgs. 196/2003.

Art.12 - La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione formale dell'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolati e delle clausole contenute.

Art. 13 - Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il Comune informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 14 - Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali e a quelle del regolamento comunale vigente.

Art. 15 - Il presente atto, viene redatto in carta libera in tre originali e si compone di n. 4 pagine ed è soggetto a registrazione a cura dell'Amministrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegato al D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Amministrazione

Il Responsabile del Settore I - Amministrativo

(.....)

Il legale incaricato

(.....)